

Fallimento. Non è necessaria la contestualità

Bancarotta fraudolenta possibile per somme modeste e «vecchie»

Patrizia Maciocchi

/// Anche una piccola somma "stornata" dal patrimonio dell'impresa anni prima del fallimento fa scattare il reato di **banca-rotta fraudolenta** per distrazione. La Corte di cassazione con la sentenza 38325 depositata ieri, fa segnare un altro punto a favore del principio che nega la necessità di una contestualità tra l'azione "antidoverosa" e il pregiudizio che ne deriva, ammettendo anche la possibilità di uno sfasamento temporale, se questo non esclude l'effetto dannoso.

A fare le spese di questa interpretazione è il ricorrente la cui difesa puntava sulla modestia della somma distratta, poco meno di mille e 700 euro e sulla data dell'azione illegittima avvenuta tre anni prima del fallimento. A suo favore il legale rappresentante, citava una copiosa giurisprudenza che, per la configurazione del reato, pretende un rapporto di causalità tra la condotta dell'imprenditore e il fallimento. Secondo l'orientamento favorevole al ricorrente (sentenza 47502/2012) la tesi che nega in maniera secca la necessità di un legame, porta all'assurda conseguenza di far escludere la punibilità per un imprenditore che drena risorse enormi da una società che dispone di un grande patrimonio che gli consente di evitare il fallimento, oppure riesce a ottenere il consenso dei creditori e a negoziare, mentre sarebbe punibile l'imprenditore che non trova il favore di questi ultimi. Il tutto

anche se il dissesto dell'impresa dipende da fattori esterni alla sua condotta.

Ma la Cassazione, pur ricordando le tesi alla base del filone giurisprudenziale meno restrittivo, le contesta. I giudici precisano, infatti, che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto la cui concretezza diventa effettiva solo con la dichiarazione di fallimento. Ed è per questo che resta impunito il soggetto che impoverisce una società sottraendogli grandi risorse, se questa può comunque contare su altri rilevanti mezzi per garantire i creditori, mentre "paga" penalmente chi sottrae risorse modeste da un'azienda che però ne risente significativamente. La condotta sanzionata non sta dunque nell'aver cagionato lo stato di insolvenza o provocato il fallimento, ma si manifesta molto prima nel momento in cui c'è il depauperamento dell'impresa, attraverso la destinazione di somme estranee all'attività imprenditoriale. Questo basta per affermare il rilievo penale dell'azione, per sanzionare la quale è poi necessario il fallimento, a prescindere dal fatto che questo fosse stato ipotizzato o voluto dall'autore.

● RIPRODUZIONE RISERVATA

